REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 540 del 28/04/2021 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2021/558 del 28/04/2021
Struttura proponente:	SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO OSPITANTE DEL TIROCINIO N. 1/118480 AI SENSI DELL'ART. 26 SEPTIES, COMMA 1 LETT. E) DELLA LR 17/2005 E SS.MM.II, PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 26 BIS, COMMA 9 DELLA MEDESIMA LR 17/2005 E SS.MM.II
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
Firmatario:	FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

Visti:

- Il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.,

- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ss.mm. “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.;

- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ed in specifico l'art. 12,

- l’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 che approva le “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e s.m.i;

- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;

- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare:

- l’articolo L’art. 26 bis, comma 9, che prevede che “Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale”;

- l’articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che “l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’articolo 24, commi 7 e 9”;

- l’art. 26 septies comma 1 lett. e), che stabilisce che al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell’articolo 26 bis, comma 9;

- L’art. 26 sexies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento dell’adozione del provvedimento di interdizione;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1005 del 18/6/2019 ”L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini, con cui tra l’altro viene approvato, quale allegato 4) parte integrante e sostanziale, il “Primo elenco dei soggetti promotori di tirocini”;

- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 852 del 1/7/2019 “Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii”, che stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall’Agenzia regionale per il Lavoro consistono in:
    - Controlli al 100% dei tirocini sull’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante rispettivamente in convenzione e progetto formativo e comunicazione obbligatoria, applicati dal sistema informativo dell’Agenzia regionale per il lavoro “TxTE” all’atto della compilazione di convenzione e progetto da parte del soggetto promotore sulla piattaforma dedicata sul portale “Lavoro per Te”, e controlli applicati, dal sistema informativo, dopo il recepimento e il collegamento di progetto formativo e convenzione alla relativa comunicazione obbligatoria, in fase di verifica di idoneità e congruenza delle informazioni;
    - Controlli di secondo livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;

Vista la propria determinazione n. 1043 del 09/08/2019 “Presa d'atto di autorizzazione di tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 1. Provvedimento”;

Vista la propria determinazione n. 1213 del 28/07/2020 “Estrazione primo campione per controlli di secondo livello sui tirocini ai sensi della determinazione n. 852/2019”;

Evidenziato che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena SEDE DI RAVENNA, come da segnalazione n. 31577/03.11.2020, ricevuta con ns protocollo LV/2020/72992 del 05/11/2020, ha accertato che la tirocinante beneficiaria del tirocinio n. 1/118480, con avvio 19/07/2019, ha prestato opera per il soggetto ospitante nei due anni precedenti, in quanto, a seguito dei provvedimenti adottati dall’Ispettorato del Lavoro, il rapporto di lavoro precedente all’avvio del tirocinio è stato formalizzato come contratto di lavoro a tempo determinato con data inizio del 12/06/2019;

Dato atto che:
- a seguito dei provvedimenti adottati dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di cui all’alinea che precede, con lettera prot. LV/2021/0018297 del 09/03/2021 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 al soggetto ospitante del tirocinio n. 1/118480, l’accertamento della violazione dell’art. 26 bis comma 9 della L.R. 17/2005 ss.mm.ii., con

contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;

- con lettera nostro prot. n. LV/2021/21427 del 19/03/2021, di risposta alle osservazioni pervenute dal soggetto ospitante del tirocinio n. 1/118480 e acquisite agli atti con nostro prot. n. LV/2021/20278 del 16/03/2021, è stata confermata la violazione di quanto stabilito all'art. 26 bis comma 9 della LR 17/2005 ss.mm.ii.;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all'art. 26 septies comma 1 lett. e) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante nei due anni precedenti

Ritenuto pertanto di interdire il soggetto ospitante del tirocinio n. 1/118480 dalla attivazione di tirocini per tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento, quindi fino al 27/04/2024 compreso;

Visti:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;
- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia per il lavoro n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto "Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro";
- la propria determinazione n. 152 del 11/02/2021 "Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021, triennio 2021/2023, dell'Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati";

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015" e

successive modifiche;

- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le Determinazioni del Direttore dell'Agenzia per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016, e successive modifiche;

- n. 1451 del 01/10/2020 "Conferimento incarichi dirigenziali presso l'agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020";

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire il soggetto ospitante del tirocinio n. 1/118480, in attuazione di quanto previsto all'art. 26 septies comma 1 lett. e) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, dalla attivazione di tirocini per tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, quindi fino al 27/04/2024 compreso, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante nei due anni precedenti;

2. di notificare il presente provvedimento al soggetto ospitante del tirocinio n. 1/118480, con l'avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini.

Fabrizia Monti